



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ S. Ignazio da Santhià “**

Piazza Giovanni XXIII - Segreteria Tel/Fax 0161/ 94386-Presidenza Tel.0161/922995

Cod. Fisc. 93005210021 – Cod. Mecc. VCIC803002

E-mail : [vcic803002@istruzione.it](mailto:vcic803002@istruzione.it) Pec.: vcic803002@pec.istruzione.it

13048 SANTHIA' ( VC)

Prot. N° 15 A1

Santhià 07/01/2014

**CONVENZIONE**

**Per prestazione d'opera intellettuale**

VISTA la nota prot. 5856/FP del 22/11/2013 assunta al protocollo in data 07/01/2013, con la quale il Dirigente Scolastico dell'I.T.S.G. “V. RUBENS” di BIELLA ha concesso l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di R.S.P.P. presso altre Istituzioni al Prof. ODOMARO Ferruccio

TRA

Il Dirigente Scolastico, Dot.ssa BRUSA Maria, per conto e nell'interesse dell'Istituto Comprensivo di Santhià (appresso denominato Istituto), codice fiscale 93005210021

E

Il Prof. ODOMARO Ferruccio nato a Vercelli il 20/09/1958 codice fiscale DMRFR58P20L750Z

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

si affida al Contraente un contratto di prestazione d'opera intellettuale a termine, in qualità di esperto nella tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, affidando al medesimo la responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente e l'incarico per la stesura del documento di valutazione dei rischi e, dove necessario, dei piani di emergenza ed evacuazione come previsto dall'art. 4 D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. La durata, il luogo di lavoro, l'oggetto ed il compenso di detta collaborazione professionale sono specificati nei successivi articoli.

## **Art. 2 - Qualificazione del rapporto**

Il rapporto "de quo" dovrà intendersi a tutti gli effetti quale prestazione d'opera intellettuale disciplinata ai sensi dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile. Esso non dà quindi luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.

Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa ed antinfortunistica derivante dal presente incarico sono a carico del Contraente ed assolti dallo stesso.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto, né di anzianità.

## **Art. 3 - Contenuto del rapporto**

L'incarico "de quo" ha per oggetto il conferimento della responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto, ai sensi del D.Lgs.vo n°626/94 e ss.mm.ii., nonché l'espletamento di tutte le attività connesse allo svolgimento di detto incarico.

In qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Contraente sarà responsabile riguardo:

1. all'individuazione dei fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
2. all'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive ed i sistemi di cui all'art. 4 comma 2 lettera b ) del D.Lgs.vo 626/94 e ss.mm.ii., nonché i sistemi di controllo di tali misure;
3. ad elaborare le procedure di sicurezza e di controlli periodici per le varie attività al fine di garantire il mantenimento degli standard di sicurezza;
4. a proporre ed effettuare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori,
5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11 del suddetto D. Lgs.vo 626/94 e ss.mm.ii;
6. a curare i rapporti con gli Organi Competenti;
7. a partecipare alle ispezioni degli Organi di vigilanza al fine di adempiere, contestare o ricorrere alle prescrizioni impartite.

Inoltre effettuerà:

- a) sopralluoghi presso gli edifici scolastici, facenti parte dell' Istituto, al fine di individuare gli interventi tecnici per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza con conseguente controllo dell'effettiva realizzazione delle misure;
- b) assemblee dei dipendenti per la formazione specifica dei lavoratori;
- c) informazione all'Istituto circa eventuali modifiche della normativa vigente in materia e adozione dei relativi adempimenti.

#### **Art. 4 -Modalità di svolgimento della prestazione.**

Per l'espletamento dell'incarico affidato, il Contraente avrà diritto a ricevere dall'Istituto informazioni in merito a:

- 1. la natura dei rischi;
- 2. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- 3. la descrizione degli impianti;
- 4. i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- 5. le prescrizioni degli organi di vigilanza;

Egli, inoltre, potrà avvalersi della collaborazione di specifiche professionalità che si renderanno necessarie per una completa analisi dei rischi.

Il Contraente si impegna al mantenimento della più assoluta riservatezza per quanto riguarda le funzioni svolte e l'uso di tutto il materiale che gli verrà fornito e che dovrà essere restituito all'atto dell'ultimazione dell'incarico.

#### **Art. 5 - Compenso per l'incarico e modalità di pagamento**

L' Istituto si impegna a corrispondere al Contraente, quale compenso per l'incarico affidato, la somma forfetaria ed onnicomprensiva di €. 2.800,00 il compenso corrisposto sarà assoggettato alle ritenute fiscali secondo le norme vigenti per le collaborazioni esterne (Irpef e Irap)

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delle L. n. 136 del 13/8/2010 e successive modifiche.

### **Art. 6 - Durata del contratto**

La durata del presente incarico viene stabilita a decorrere dal 01/09/2013 sino al 31/08/2014.

Al termine di questo periodo, detto incarico dovrà ritenersi risolto a tutti gli effetti di legge, senza obbligo di comunicazione tra le parti. E' tuttavia fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 7.

### **Art. 7 - Diritto di recesso delle parti**

Qualora il Contraente assuma comportamenti contrari agli obblighi della presente convenzione o non svolga l'attività prevista dalla stessa, l'Istituto si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile.

Altresì, qualora, l'Istituto non ottemperi agli obblighi previsti dalla presente convenzione ed in particolare a quanto indicato all'art. 4, il Contraente si riserva di recedere dal contratto. E' comunque possibile il recesso da parte di una delle parti previo preavviso di 30 (trenta) giorni. Per quanto non contemplato troverà applicazione la disciplina di cui all' art. 2237 del Codice Civile.

### **Art. 8 - Efficacia del contratto**

Ogni eventuale modifica o integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

### **Art. 9 - Registrazione**

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno in tal caso a carico della parte che ne faccia richiesta.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Mara BRUSA**

---

**IL CONTRAENTE**

**Prof. Ferruccio ODOMARO**

---